

## La storia delle teorie. Spunti per una filosofia del diritto “latina”

Ilario Belloni\*

SOMMARIO: 1. La vicenda novecentesca della filosofia del diritto italiana: Bobbio e la “svolta linguistica”. – 2. Scarpelli: ragioni della storia, ragioni del diritto. – 3. Il monito di Fassò. – 4. Il caso italiano come paradigmatico di una filosofia del diritto “latina”.

### 1. *La vicenda novecentesca della filosofia del diritto italiana: Bobbio e la “svolta linguistica”*

La cosiddetta “svolta linguistica”<sup>1</sup>, intrapresa in ambito filosofico ai primi del Novecento, ha interessato anche il campo di studi della filosofia del diritto: in tal senso, la *novità* del “linguaggio”, determinatasi in seno alla filosofia giuridica italiana agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, può essere letta come un tentativo di importazione e applicazione alla sfera del diritto di una prassi metodologica, tipica della *filosofia analitica*, nonché di un vero e proprio modello culturale “nordico”<sup>2</sup> all’interno di un contesto continentale e, specificamente, “latino”. Tentativo, peraltro, ben riuscito, se si pensa che, proprio in Italia, l’approccio *linguistico* al diritto ha avuto un enorme influsso sulle generazioni successive di studiosi che, ancora oggi, si dedicano a studi – di carattere prevalentemente *analitico* – sul diritto *come* linguaggio; tanto che si può senza dubbio affermare come tale paradigma teorico-metodologico costituisca oramai a tutti gli effetti una *tradizione* scientifica ben consolidata. Con tutte le specificità del caso – è bene sottolinearlo – e in

---

\* Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa, [ilario.belloni@unipi.it](mailto:ilario.belloni@unipi.it)

<sup>1</sup> In tal modo è stata tradotta l’espressione originale “linguistic turn”, coniata da Gustav Bergmann e utilizzata poi da Richard Rorty per fare retrospettivamente riferimento al cambio di paradigma metodologico realizzatosi in ambito filosofico nella prima metà del Novecento. Cfr. R. M. Rorty (ed.), *The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method*, The University of Chicago Press, Chicago 1967, trad. it. parz. *La svolta linguistica*, Garzanti, Milano 1994.

<sup>2</sup> Non è qui il caso di dilungarsi sulle origini della nuova prospettiva metodologica, dato che lo scopo del presente contributo è quello di occuparsi della vicenda italiana della “importazione” di tale novità; ad ogni modo, non vi è dubbio che le tendenze metodologiche di orientamento logico-analitico, e specificamente “linguistico”, seppur con significative anticipazioni in altri contesti culturali (tra cui pure quello italiano) si siano sviluppate e affermate dapprima nelle aree culturali nordeuropee e in ambito angloamericano, laddove cioè si era consolidata la tradizione propria della cosiddetta “filosofia analitica”; per una ricostruzione della nascita e dello sviluppo della filosofia analitica si rimanda a F. D’Agostini, *Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997. Per quanto riguarda l’applicazione del metodo della filosofia analitica all’ambito giuridico e il conseguente enuclearsi di una filosofia del diritto “analitica” si veda V. Villa, *Storia della filosofia del diritto analitica*, il Mulino, Bologna 2003, che si sofferma in particolar modo sulla nascita della cosiddetta “scuola analitica italiana”.

considerazione degli adattamenti che ne hanno fatto, rispetto all'“originale”, una tradizione peculiare e, per così dire, *tutta italiana*.

Questo, d'altronde, è ciò che accade verosimilmente ogni qual volta si attiva – e lo si attivi nel miglior modo possibile – un processo di “importazione”: nel caso specifico, l'importazione non si è risolta affatto in un pedissequo imitare o nell'inseguire una “moda” scientifica; né tanto meno in un atto di subalternità culturale. Si è trattato, come si avrà modo di vedere, di un atto consapevole e, al tempo stesso, necessario, motivato da ragioni storiche che hanno permesso una traducibilità e un riadattamento al contesto e alla tradizione filosofico-giuridica italiani.

Quando Bobbio pubblica nel 1950 il saggio *Scienza giuridica e analisi del linguaggio*<sup>3</sup> ha infatti ben chiari quali siano le potenzialità e i limiti della filosofia del linguaggio applicata al diritto, come pure quali siano le peculiarità del contesto italiano e la domanda di cambiamento che esso pone nell'accogliere la *novità* dell'approccio linguistico al diritto; e, del resto, nel muovere oltralpe, Bobbio ha piena coscienza delle radici e origini italiane di questo suo *cercare altrove*<sup>4</sup>. Il filosofo torinese esplicherà questi aspetti retrospettivamente, operando in qualche modo una sorta di processo mimetico tra la sua esperienza individuale di ricerca e le vicissitudini della scienza giuridica italiana tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento<sup>5</sup>.

Se si volesse tuttavia ripercorrere in modo più “oggettivo”, per così dire, questa vicenda italiana della filosofia del diritto occorrerebbe guardare soprattutto all'allievo diretto di Bobbio, protagonista assieme a questi della svolta linguistica, e cioè Uberto Scarpelli, il quale ha illustrato lo sfondo ideologico dell'analisi del diritto come linguaggio, esplicitando le ragioni *storiche* (e le “necessità” politiche) della genesi di questo nuovo indirizzo di ricerca nel nostro paese, nonché la

---

<sup>3</sup> Originariamente apparso in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2, 1950, pp. 342-367, poi ripubblicato in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 287-324, esso costituisce, come è noto, il “manifesto” della svolta linguistica applicata al diritto. Due anni prima, peraltro, Scarpelli aveva intitolato allo stesso modo una breve nota apparsa in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 46, 1948, pp. 212-216 (ora in U. Scarpelli – P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Led, Milano 1994, pp. 87-93).

<sup>4</sup> Nel ripercorrere il suo itinerario di ricerca, Bobbio lo descrive più come una “liberazione” che come una “conversione” (N. Bobbio, *Prefazione a Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a cura di T. Greco, introduzione di A. Carrino, Giappichelli, Torino 2014, p. 3): liberazione, in sostanza, dalla filosofia idealistica, predominante nell'ambiente culturale in cui Bobbio si era formato ma poco utile a far comprendere ciò che era avvenuto in quegli anni, ovvero la «tragedia dell'Europa» (ivi, p. 4); neppure le frequentazioni della fenomenologia e dell'esistenzialismo riuscirono fino in fondo a soddisfare le inquietudini filosofiche dell'allora giovane studioso, che invece sperimentò quale «incontro salutare», come lo definì egli stesso, quello con la filosofia positiva di Carlo Cattaneo (*ibidem*). È sulla base della lezione di Cattaneo e della partecipazione alle attività del Centro di studi metodologici che Bobbio si *predispone* ad accogliere – ovvero a cercare – la novità rappresentata dalla filosofia analitica e dal metodo neo-positivistico.

<sup>5</sup> Bobbio è tornato più volte sul percorso della propria formazione e su quello della generazione di studiosi alla quale sentiva di appartenere. Per un ragguglio si vedano le considerazioni dello stesso Bobbio nella *Prefazione a Diritto e potere*, cit. nonché la premessa al volume *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino 1994.

possibilità stessa di intenderne le caratteristiche tutte italiane, ben al di là di quello che avrebbe potuto costituire un mero fenomeno di importazione.

## 2. Scarpelli: ragioni della storia, ragioni del diritto

Introducendo, negli anni Settanta, una raccolta di scritti dedicati all'analisi linguistica del diritto<sup>6</sup>, Scarpelli rilevava immediatamente l'urgenza, determinatasi trent'anni prima, di imboccare una strada nuova e alternativa per la generazione dei giovani filosofi che aveva inteso salvarsi dalle secche del fascismo e della guerra. Dopo un iniziale abbaglio esistenzialista apparve allora chiaro agli occhi di Scarpelli come un «aggiornato illuminismo» rappresentasse l'unica vera alternativa all'irrazionalismo dilagante e agli eccessi “romantici” – alle «infezioni metafisiche», con le parole dello stesso Scarpelli – che esso aveva comportato: un illuminismo «convenzionalistico, che puntava su una ragione da configurare nella determinazione della struttura del discorso mediante scelte ed intese espresse nelle convenzioni»<sup>7</sup>.

Era evidente come lo sfondo filosofico e il piano epistemologico su cui collocare questa nuova forma di illuminismo orientata alla «determinazione della struttura del discorso» fossero precisamente quelli tipici del razionalismo neo-empiristico e del neopositivismo logico, come pure della “filosofia analitica”, che rappresentava agli occhi di Scarpelli una sorta di minimo comun denominatore di tutte le “filosofie linguistiche”, ossia quelle «filosofie perseguitanti la chiarezza e l'onestà dell'intelletto attraverso la chiarezza e l'onestà del discorso»<sup>8</sup>. Era dunque al “linguaggio” che bisognava guardare, alla sua analisi, ovvero a una «ricostruzione o costruzione del linguaggio sino alla creazione di “linguaggi perfetti”», perché – concludeva sul punto Scarpelli – proprio la «ricostruzione o costruzione linguistica, il perseguimento della chiarezza e del rigore con l'ordinamento del linguaggio, l'ordinamento dell'esperienza per la via dell'ordinamento del linguaggio, sono stati, per chi uscì dal buio del fascismo e della cultura fascista, una maniera di riaccendere e portare i “lumi della ragione”»<sup>9</sup>.

Sul piano giuridico-politico questo orientamento filosofico aveva poi dei riflessi e delle implicazioni rilevanti, che la scienza giuridica non poteva affatto ignorare e verso cui anzi, ad avviso di Scarpelli, si sarebbe dovuta indirizzare per salvarsi anch'essa dalle secche della cultura giuridica di regime. Del resto, i presupposti stessi di quell'“aggiornato illuminismo” lo stavano a

---

<sup>6</sup> U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, cit.

<sup>7</sup> U. Scarpelli, *La filosofia. La filosofia dell'etica. La filosofia del diritto di indirizzo analitico in Italia*, saggio introduttivo a id. (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 12.

<sup>8</sup> Ivi, p. 10.

<sup>9</sup> Ivi, p. 12.

dimostrare<sup>10</sup>: proprio nell'idea delle convenzioni costitutive della struttura del discorso, ovvero della "ragione", Scarpelli rinveniva valori e temi, tipicamente illuministici, che informano il diritto, ossia il valore della «libertà che si realizza nella scelta» e l'idea del «contratto sociale che pone in essere le forme delle relazioni fra gli esseri umani»<sup>11</sup>.

In quest'ottica la "svolta linguistica" appare come il tentativo di concepire e definire un oggetto – il diritto – in termini *linguistici* con l'intento di monitorarlo tramite il controllo dei suoi stessi *usi linguistici*, ovvero di difenderlo e proteggerlo da quanti avevano cercato di stravolgerne il senso e la portata mediante quelli che Scarpelli aveva denominato gli «eccessi romantici» e le «infezioni metafisiche» del linguaggio. Una difesa *politica* dell'oggetto, dunque (anch'essa, in fondo, una sorta di "politica del diritto"), fatta attraverso gli strumenti, così apparentemente *impolitici*, dell'analisi logico-concettuale propria della filosofia "linguistica" applicata al diritto.

L'opzione *ideologica* di Scarpelli in favore del positivismo giuridico si giustifica a maggior ragione e si comprende meglio se interpretata come conseguente al (e inclusiva del) punto di vista linguistico adottato dal giovane filosofo nell'immediato dopoguerra<sup>12</sup>. Al di là di una professata adesione alle concezioni *normativistiche* del diritto, l'insistere sugli enunciati *prescrittivi* tipici del linguaggio giuridico, nonché sulla dimensione del diritto *posto* (positivo), serve paradossalmente proprio a (far) "prendere sul serio" l'atto di *posizione* insito al diritto stesso e a valutarne l'importanza capitale e la portata pratica. Nel far propri questi assunti linguistici, lo scienziato del diritto può impiegarli *normativamente* nell'analisi del diritto positivo, influenzando finanche l'oggetto di tale analisi e contribuendo così all'impresa di *positivizzazione* del diritto (senza che questa venga ridotta a mero fatto o che si esaurisca nella semplice *statuizione* del diritto)<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> La tematica "neoilluministica" in relazione alla nascita della scuola italiana di filosofia analitica del diritto viene approfondita in P. Borsellino, *Norberto Bobbio metateorico del diritto*, nuova edizione con un saggio introduttivo di M. Saporiti, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2014 (in part. cap. I). Della stessa autrice si veda la recente curatela, assieme ad altri studiosi, di un volume dedicato a una ricostruzione e a una riconsiderazione in chiave attuale del pensiero di Scarpelli: P. Borsellino – S. Salardi – M. Saporiti (a cura di), *L'eredità di Uberto Scarpelli*, Giappichelli, Torino 2014.

<sup>11</sup> U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 12. Ha scritto in proposito Mario Jori, introducendo la ristampa di un noto saggio di Scarpelli del 1965: «Scarpelli vede il diritto positivo come un'impresa collettiva, in cui la realtà oggettiva della cosa (il diritto positivo appunto) è prodotto dalla concordanza effettiva delle pratiche degli individui, ciascuna fondata su scelte più o meno consapevoli e coerenti» (M. Jori, *Uberto Scarpelli e il giuspositivismo*, saggio introduttivo a U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico*, ristampa a cura di A. Catania e M. Jori, ESI, Napoli 1997, p. 25).

<sup>12</sup> Sulla formazione del pensiero nel periodo giovanile di Scarpelli si veda S. Mazza, *L'interesse del giovane Scarpelli per il neoidealismo, nel carteggio con Norberto Bobbio*, in «Notizie di Politeia», 110, 2013, pp. 57-64, ove viene sottolineato il proposito di Scarpelli, più volte discusso nel carteggio con Bobbio, di tenere assieme, in qualche modo, una prospettiva neoidealistica "di partenza" con una neopositivistica "di arrivo". Sulla 'conseguente' opzione di Scarpelli per il positivismo giuridico, integralmente concepito come "ideologia", cfr. U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico*, cit.

<sup>13</sup> In uno dei suoi ultimi interventi (U. Scarpelli, *Il positivismo giuridico rivisitato*, in «Rivista di filosofia», 80, 1989, pp. 461-475, ora in A. Schiavello – V. Velluzzi (a cura di), *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 104-113) Scarpelli avrà occasione di precisare i contenuti della sua opzione a

### 3. *Il monito di Fassò*

Proprio una necessità *storica* della ragione poteva dunque costituire e rappresentare al meglio le *ragioni* – tutte storiche, pertanto – di una svolta filosofica (nonché una difesa della ragioni del diritto). Questa insistenza sulle ragioni storiche del nuovo paradigma linguistico-giuridico affermatosi negli anni Cinquanta nel campo della filosofia del diritto vale, da un lato, a riavvicinare tra loro tradizioni di studi filosofico-giuridiche che troppo spesso vengono considerate distanti, e cioè una tradizione di studi *storici* e una di studi eminentemente *logico-teorici* (ovvero di filosofia analitica del diritto) e, dall'altro lato, a porre un interrogativo – di carattere *storico*, evidentemente – a quanti oggi continuano ad adoperarsi per proseguire e portare avanti gli studi di analisi del linguaggio giuridico senza chiedersi *perché* abbia ancora senso praticare questo tipo di indagine filosofica, ovvero se vi sia un senso *nuovo* e *ulteriore* rispetto al passato per questa tradizione di studi. D'altronde, una richiesta delle ragioni storiche di un certo tipo di analisi teoriche del diritto potrebbe forse valere a recuperare anche una profondità di ricerca *storica* di cui taluni approcci cosiddetti “di filosofia analitica del diritto” paiono a volte, più o meno consapevolmente o intenzionalmente, sprovvisti.

Non è infatti, ancora oggi, priva di interesse la notazione fatta alla fine degli anni Sessanta da quello che può essere considerato il principale rappresentante dell'indirizzo *storico* degli studi di filosofia del diritto, e cioè Guido Fassò, il quale, introducendo la sua opera, dedicata, non a caso, fin dal titolo alla “*storia della filosofia del diritto*”<sup>14</sup>, si preoccupava in modo particolare di chiarire il nesso tra *storia* e *teorie* nell'ambito delle indagini filosofico-giuridiche. Fassò notava come il cambiamento nel tempo del tipo di domande e di ricerche in tale ambito fosse non tanto un segno di eterogeneità e di diversificazione “disciplinare”, quanto la prova più evidente di una *storia* della filosofia del diritto, il cui compito dovrebbe essere precisamente quello di esaminare le ragioni e i motivi *storici* di questi mutamenti:

Che agli Stoici interessassero problemi diversi da quelli di cui si era occupato Aristotele, o che Benedetto Croce non sentisse il problema del diritto naturale che noi oggi invece sentiamo di nuovo, mentre non ci importa generalmente più niente del posto che il diritto occupa nella dialettica dello Spirito, o che ai nostri giorni ci si

---

favore di quello che egli stesso definirà un “positivismo giuridico rivisitato” (come recita il titolo dell'intervento): in altri termini, un modo di intendere il diritto positivo che ne prenda sul serio le istanze di “integrazione”, dovute alla *necessaria* presenza dei principi, e che sia orientato a una costruzione del sapere giuridico a carattere sistematico, di cui la prospettiva “ordinamentale” costituisce la miglior garanzia.

<sup>14</sup> G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, 3 voll. (I. *Antichità e medioevo*; II. *L'età moderna*; III. *Ottocento e Novecento*), edizione aggiornata a cura di C. Faralli, Laterza, Roma-Bari 2001. I volumi vennero dapprima pubblicati in anni differenti: il primo nel 1966, il secondo nel 1968 e il terzo nel 1970.

dedichi alle analisi logiche e linguistiche del diritto a cui in altre epoche nessuno aveva pensato, non è senza significato *storico*<sup>15</sup>.

Anche qui non a caso e non a mero scopo esemplificativo Fassò faceva riferimento proprio alle elaborazioni analitiche sul linguaggio giuridico, che non possono esimersi né dall'essere trattate *storicamente* né dall'operare esse stesse in modo *storico*, ovvero senza confrontarsi con una prospettiva di studi di tipo storico: in altri termini, senza fare – o presupporre che si faccia – una storia della filosofia del diritto. Per Fassò, difatti, anche i problemi più “logici”, come quello della definizione della legge, solo apparentemente si presentano scissi o scindibili dai problemi “politici” (come quello dell'opportunità della legge stessa); in fondo, nel pensiero dei grandi classici della filosofia politica e giuridica, da Aristotele a Hobbes fino addirittura a Kelsen, tali problemi si scoprono intimamente connessi e implicati tra loro. Le domande poste sul punto da Fassò sono più che mai attuali, perché lanciano una sfida tutta *interna* alla filosofia del diritto e alle modalità storiche in cui si estrinseca:

Un problema, sempre in astratto, del tutto logico-metafisico come quello crociano del posto del diritto nella dialettica dei distinti, è davvero avulso storicamente, cioè concretamente, dalle dottrine etiche e politiche, ideologiche insomma, del diritto? [...] E gli analisti d'oggi, tutti presi da un interesse esclusivamente logico-linguistico, non sono forse costretti, proprio dal carattere storicamente complesso del fenomeno “diritto”, ad una continua polemica con giusnaturalisti e sociologi, appunto perché non si può parlare filosoficamente del diritto in un determinato suo aspetto senza tener conto degli aspetti sotto i quali lo hanno considerato o lo considerano altri?<sup>16</sup>.

Più che suonare come una giustificazione posticcia del proprio metodo e oggetto d'indagine o come difesa di una retroguardia scientifica e culturale (Fassò inizia a comporre la sua opera “monumentale” di storia della filosofia del diritto in un periodo in cui la predominanza negli studi filosofico-giuridici non è certo più quella dell'approccio storico, anzi semmai è sempre più quella dell'indirizzo analitico) il monito di Fassò appare rivolto precisamente alle tendenze nuove e diffuse nel campo della filosofia del diritto che, lungi dal rappresentare solo delle autonome esclusività – tendenzialmente totalizzanti, peraltro – dovrebbero essere invece ancor più “comprendenti” e ancorate ad una prospettiva *storica* proprio perché *storicamente* determinate. Del resto, nei medesimi anni in cui Fassò scriveva la sua *Storia della filosofia del diritto*, Bobbio stesso, seppur animato da intenti analitici, si dichiarava «mal disposto nei confronti delle varie scuole analitiche, neo-positivistiche, empiristiche, che crescono nell'isolamento, non si sa se più superbo o più ingenuo, dalle dottrine precedenti»<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> G. Fassò, *Premessa*, in id., *Storia della filosofia del diritto*, I. *Antichità e medioevo*, cit., pp. 4-5.

<sup>16</sup> Ivi, pp. 5-6.

<sup>17</sup> N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965, pp. 48-49. In questa stessa opera, d'altra parte, Bobbio esprimeva forti perplessità a proposito degli approcci storici alla filosofia del diritto;

Un valido esempio di questa modalità operativa *comprendente* della filosofia del diritto potrebbe essere rappresentato da un contributo di analisi semiotica dei diritti, prodotto proprio da Scarpelli alcuni decenni dopo l'avvento della "svolta linguistica"<sup>18</sup>: in esso, lungi dal trattare esclusivamente i diritti positivi, venivano prese sul serio anche le ragioni dei cosiddetti "diritti naturali", non ignorandone la loro *storia* – ovvero la storia della filosofia del diritto (naturale) – e dunque confrontandosi con le dottrine precedenti, né ignorando (come Scarpelli stesso aveva invitato a fare) le *ragioni storiche* che giustificavano la trattazione del tema dei diritti in una prospettiva che, appunto, li "prendesse sul serio"<sup>19</sup> e li dotasse di un orizzonte *normativo* senza il quale non si sarebbero potuti affermare *storicamente*: a conclusione della grande stagione delle rivendicazioni sociali e delle 'lotte per il riconoscimento'<sup>20</sup> era questo, secondo Scarpelli, il modo migliore e più efficace – avvalendosi, cioè, ancora una volta del metro *linguistico* – di dare voce ai nuovi diritti e inglobarli nel "nucleo duro" del diritto.

In tema di diritti, nondimeno, sarebbe utile e opportuno testare nel dibattito contemporaneo l'attualità del metodo analitico-linguistico *a base storica*, in riferimento ai numerosi contributi di analisi del "linguaggio dei diritti" (denominazione nient'affatto casuale): se la filosofia del diritto di orientamento analitico si interessa oggi al tema dei diritti – e se ipotizziamo possa ancora valere per essa il 'metodo' scarpelliano – una ragione *storica* anche in tal caso dovrà emergere, come pure dovrebbe emergere una trattazione *storicamente orientata* della problematica oggetto di indagine<sup>21</sup>. Anche qui si potrebbe dire che, al pari di quanto avvenne per la difesa delle *ragioni* del diritto all'indomani dell'attacco ad esso sferrato alla metà del secolo scorso, si tratta oggi di difendere,

---

perplessità che, però, vanno verosimilmente interpretate come critiche a talune *storie* della filosofia del diritto, ovvero a certe modalità di fare storia della filosofia del diritto che certo poco o niente avevano da spartire con l'approccio più originale proposto da Fassò. Non si spiegherebbe altrimenti come mai Bobbio avesse in precedenza considerato imprescindibile – e operato egli stesso in quegli anni – un contributo di storia della filosofia del diritto. Cfr. N. Bobbio, *Teoria della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 1950, ove si affermava perentoriamente che «la filosofia del diritto deve pure riflettere sulla propria storia: la filosofia del diritto non può fare a meno della storia della filosofia del diritto» (p. 40); al tempo stesso Bobbio si affrettava a criticare, in seno agli studi storici di filosofia del diritto, la componente di "storia delle ideologie" come esposizione meramente cronologica delle teorie, invitando ad operare anche nella direzione di una "storia della metodologia". Su questi aspetti del pensiero bobbiano si veda più diffusamente E. Rippepe, *La storia della filosofia del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», num. spec. 2015, pp. 43-53.

<sup>18</sup> Le prime conclusioni di questa analisi furono presentate da Scarpelli in un convegno svoltosi a Perugia nel 1989 e vennero pubblicate qualche anno più tardi con il titolo *Diritti positivi e diritti naturali: un'analisi semiotica*, in S. Caprioli – F. Treggiari (a cura di), *Diritti umani e civiltà giuridica. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia nei giorni 9-11 novembre 1989*, Stabilimento Tipografico «Pliniana», Perugia 1992, pp. 31-44.

<sup>19</sup> Il riferimento è naturalmente al titolo del noto saggio di Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1978, trad. it. *I diritti presi sul serio*, nuova edizione a cura di N. Muffato, il Mulino, Bologna 2010.

<sup>20</sup> Cfr. A. Honneth, *Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992, trad. it. *La lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, il Saggiatore, Milano 2002.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione delle categorie storico-concettuali implicate nel dibattito teorico-linguistico sui diritti si veda L. Milazzo, *Diritto, dovere, potere o dei "fantasmi giuridici"*, in S. Mattarelli (a cura di), *Il senso della repubblica. Doveri*, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 31-54.

attraverso un'analisi linguistica dei diritti, le ragioni e la portata storica degli stessi, denunciandone soprattutto i rischi "inflazionistici" e gli usi *impropri* della categoria concettuale del diritto soggettivo. Tuttavia, non si può essere certi che gli approcci neopositivistici al tema dei diritti siano sempre (stati) animati da intenti "garantisti" nei confronti dei diritti stessi: la tentazione, in questo campo, di utilizzare il neopositivismo logico nel senso più originario di tale orientamento filosofico – ovvero nel senso della *neutralità* assoluta – non è solo un'ipotesi<sup>22</sup>. Alcune elaborazioni teoriche sui diritti paiono davvero assumere il sapore di mere sperimentazioni logico-linguistiche, dimostrandosi in questo modo sostanzialmente prive di ragioni storiche e svincolate dalle istanze morali e politiche cui Scarpelli aveva ricondotto il lavoro scientifico e la "missione" culturale degli analisti. Una volta contestualizzate storicamente le prospettive teoriche giusfilosofiche sarà in effetti più agevole coglierne le implicazioni etico-politiche: soltanto per questa via diventa possibile arginare le pretese totalizzanti degli approcci tecnicistici e meramente speculativi nonché, rinvenendo *nella prassi* la genesi di determinate istanze linguistico-normative, intenderne il valore proprio in virtù del riconoscimento delle loro origini *non* teoretiche.

#### 4. *Il caso italiano come paradigmatico di una filosofia del diritto "latina"*

Da Bobbio a Scarpelli, passando attraverso la "mediazione" fondamentale di Fassò, si delinea dunque una vicenda – quella italiana – intellettuale e scientifica in grado di offrire molti spunti e suggestioni di carattere metodologico, e insieme contenutistico, alla filosofia del diritto del nostro tempo. Già nello sviluppo del pensiero di questi autori è possibile intravedere alcuni tratti *costitutivi* di una filosofia del diritto del tutto peculiare, che non sia pedissequa imitazione o riproposizione di modelli consolidati ma che si offra sempre a una ricomposizione e a un impiego che si giustificano storicamente; se poi, come si è proposto qui di fare, le loro tesi vengono affiancate e rilette in sequenza, sullo sfondo di una domanda di riconoscimento della filosofia del diritto, si possono operare delle "congetture" circa l'ambito disciplinare di quest'ultima, ovvero circa la sua destinazione scientifica e didattica. Valga in proposito quanto aveva affermato proprio Norberto Bobbio nello stesso anno in cui pubblicava il "manifesto" della svolta linguistica, allorché nella *Teoria della scienza giuridica* sottolineava l'imprescindibilità di uno studio storico della filosofia del diritto:

Solo una storia della filosofia del diritto che sia intimamente compenetrata con la storia sociale e politica, e con la storia del diritto, si che metta continuamente in rilievo l'origine ideologica e la funzione normativa delle varie

---

<sup>22</sup> Cfr. C. Luzzati, *Grammatica dei diritti e grammatica delle norme*, in A. Artosi – G. Bongiovanni – S. Vida (a cura di), *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa*, vol. I, CIRSFID, Gedit, Bologna 2001, pp. 57-84.



teorie sulla giustizia, dà una giustificazione alle stesse teorie che espone, e trasforma l'arido catalogo di idee in una vera e propria storia, cioè in una matura presa di coscienza delle varie riflessioni dell'uomo sulla propria funzione e sul proprio destino come essere sociale. Ma una simile storia è ancora da scrivere e non può essere naturalmente l'opera di una sola persona<sup>23</sup>.

Una filosofia del diritto che riscopra tale dimensione *storica*, esplicitando le ragioni storiche dei temi affrontati e operando essa stessa storicamente, sembra potersi porre quale valido antidoto a ogni tentativo di 'riduzionismo' o di ipostatizzazione del campo di studi filosofico-giuridico. E, nel concretizzarsi in tale dimensione *culturale*, certo più ampia e comprendente delle *varie e particolari(stiche)* filosofie del diritto, una filosofia del diritto siffatta non può che riaffermare e condividere uno spirito autenticamente umanistico. Ovvero una vocazione per un sapere *comprendente*, che abbia la consapevolezza del proprio passato e l'autocoscienza di essere prodotto della storia dell'uomo. Un'impresa filosofico-giuridica che dunque non si alimenti di settarismi o esclusivismi, ma si perpetui – lo ricorda Bobbio – come opera collettiva, come esperienza *comune*, frutto di diversità che possono tuttavia ritrovarsi sul terreno di una storicità che è insieme causa ed effetto di un sapere così inteso<sup>24</sup>.

Il caso italiano, qui sommariamente ricostruito e riproposto, può fungere da esempio paradigmatico di una tendenza culturale che in realtà non sembra essersi mai esaurita, se non altro perché costituisce l'unica forma di dialogo tra diverse inclinazioni e interessi filosofici: tra Scarpelli e Fassò, nonostante i differenti orientamenti delle loro ricerche, c'è una sorta di *continuum*; che vi è, del resto, anche all'interno dell'opera dello stesso Scarpelli o nell'itinerario intellettuale e scientifico di Bobbio, sebbene entrambi abbiano più volte manifestato o esplicitato i loro "salti" filosofici e culturali. Anche la svolta linguistica, se interpretata alla luce delle ragioni *storiche* e riletta con metodo storico da una filosofia del diritto che non sia partigiana, appare, ben al di là di una "svolta", ossia di un cambio di paradigma scientifico-metodologico, come il prodotto di un sapere umano inesauribile, che sempre cerca nuove mete poiché ha radici ben salde nel proprio passato; e che sempre si pone in un'ottica di apertura e condivisione perché frutto di confronto, di dialogo, di incontro. E che questi possano apparire proprio come i tratti tipici di una 'latinità' non

---

<sup>23</sup> N. Bobbio, *Teoria della scienza giuridica*, cit., p. 41.

<sup>24</sup> Si segnala, a tal proposito, un recente dibattito italiano sull'identità disciplinare della filosofia del diritto, ospitato nei primi numeri della «Rivista di filosofia del diritto» (1 e 2, 2012; il numero di esordio della rivista è stato significativamente intitolato *Quale filosofia del diritto?*). Ai contributi iniziali (Ost, D'Agostino, Guastini, Finnis, Jori, Lacey, Cavalla, Atienza, Zaccaria, Barberis, De Sanctis, Montanari, Ferrajoli, Gardner, Ferrari, Pocar, Faralli, Tallachini, Sartor, Romano), tesi soprattutto ad illustrare la pluralità degli approcci e dei temi relativi alla filosofia del diritto, ha fatto seguito, da ultimo, l'intervento di E. Rippepe, *Fragilità del potere, il tuo nome è uomo*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2014, pp. 331-346, ad avviso del quale «la filosofia del diritto può trovare nella propria storia, oltre che la definizione della sua identità, lo sfondo indispensabile per un'adeguata comprensione dei suoi contenuti» (p. 339). Sempre in Italia, alcuni anni addietro, il XXVI Congresso della Società italiana di Filosofia del diritto veniva espressamente dedicato al tema "L'identità plurale della filosofia del diritto": si veda, in merito, P. Nerhot (a cura di), *L'identità plurale della filosofia del diritto. Atti del XXVI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Torino, 16-18 settembre 2008)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008.

sembrerà troppo improbabile a chi intenda vedere in essa non un relitto storico o una forma di nostalgia identitaria ma una modalità *pragmatica*, uno “spazio operativo”, di cui anche la filosofia del diritto del ventunesimo secolo potrebbe giovare.